



Associazione Calabresi per la Legalità - ODV

STATUTO

Approvato dalla Assemblea straordinaria del 5 maggio 2023

Art. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

- 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni l'Associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Calabresi per la Legalità ODV“, finalizzata a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi esclusivamente del volontariato dei propri Associati.
- 2) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in via Alpignano 88 - 10040 Caselette (TO)

ART.3 – OGGETTO SOCIALE E SCOPI

L'Associazione Calabresi per la Legalità ODV è apartitica, aconfessionale, avulsa da ogni discriminazione razziale e sociale, inclusiva rispetto a tutte le diversità. Nasce come aggregazione spontanea di persone che si propongono prevalentemente attività culturali, sul territorio e a livello nazionale, ispirate ai Principi costituzionali di Legalità e Giustizia.

L'Associazione inoltre intende promuovere la cultura, gli usi e i costumi della Calabria, partendo dall'analisi delle problematiche che rendono fragile il suo tessuto sociale, ricercando strategie per superarle ed evidenziando e sostenendo gli aspetti e i valori positivi che essa sa esprimere.

L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature, impianti e logistica sul territorio (in affitto, in uso, in proprietà o in patrocinio) intende contribuire alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo della cultura della Legalità, ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia ed il presupposto per l'affermazione della giustizia e della pace sociale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione Calabresi per la Legalità ODV potrà:

- svolgere iniziative di promozione culturale e sociale;
- promuovere e organizzare manifestazioni, eventi, convegni, conferenze, mostre, fiere e viaggi;
- organizzare corsi, stage e rassegne di carattere culturale, musicale, artistico, teatrale, folkloristico e quant'altro ritenuto opportuno al conseguimento degli scopi sociali, non solo per gli Associati, ma interagendo con Comuni, Enti, Scuole e Associazioni per il massimo coinvolgimento dei cittadini e delle Istituzioni;
- coinvolgere in iniziative pubbliche diffuse persone che hanno dedicato la vita a combattere ogni tipo di mafia e di criminalità organizzata, facendo anche memoria di chi ha pagato con la vita per il proprio impegno a contrastarle;
- interagire con le giovani generazioni, con interventi mirati nelle Scuole, per sensibilizzare a comprendere i valori fondamentali della società civile, vivere in

maniera coscienziosa e attiva, sviluppare il senso delle regole, dell'etica, della morale intesa nella sua accezione positiva e più ampia.

- realizzare un sistema di comunicazione di interesse generale al fine di favorire la più ampia diffusione delle notizie e delle iniziative attraverso libri, pubblicazioni, siti internet, social e strumenti multimediali;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale necessario al perseguimento dei propri scopi sociali.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalla obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni o Enti di Promozione Sociale e di Volontariato a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto.

Art. 4 – ADESIONI

- 1) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 2) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento ed osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 3) L'ammissione viene annotata nei libri degli Associati.
- 4) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal punto 4 del successivo art. 5.

ART. 5 – ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

- 1) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo;
 - b) Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - c) Gli Associati onorari scelti fra persone che per professionalità, competenza e particolari benemerienze e meriti possono concorrere al prestigio e alla crescita dell'Associazione.
 - d) I minori possono diventare Associati su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di intervento e di voto, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 3) Gli Associati hanno il dovere di versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome.
- 4) Si perde la qualità di Associato per recesso volontario, decesso, perdurante morosità nel pagamento della quota sociale. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.

ART. 6 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1) Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/17 può essere prevista la figura del volontario che svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo

ART. 8 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta l'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritengono necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione scritta, anche con posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima.
- 6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. Il socio può esercitare il potere di delega facendosi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare un massimo di 3 Associati.
Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone si procede obbligatoriamente a scrutinio segreto.
- 7) L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti. Tutti gli Associati hanno diritto al voto.
- 8) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e) approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare sulla non ammissibilità delle richieste di adesione all'Associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) deliberare su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
 - h) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto.
- 9) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione nelle votazioni è richiesto un quorum di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati come previsto dal Regolamento. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
- 10) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, della trasformazione o scissione dell'Associazione;
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 17.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in determinate materie.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Tesoriere;
- e) I Consiglieri nel numero da 3 (tre) a 7 (sette), compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;
- c) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- e) formulare il programma delle iniziative e degli eventi;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del relativo Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole poi alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2) Cura la tenuta dei registri.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 13 – IL TESORIERE

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 14 – RENDICONTO GESTIONALE

- 1) L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

ART. 15 – PATRIMONIO

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi liberali di privati o sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Fondazioni, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libro verbali Consiglio Direttivo;
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

ART. 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei componenti.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 117 del 3.07.2017.

ART. 18 – NORME FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli Enti del Terzo Settore.